

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **77/1962** (ECLI:IT:COST:1962:77)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **SANDULLI A.**

Camera di Consiglio del **19/06/1962**; Decisione del **22/06/1962**

Deposito del **07/07/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1596**

Atti decisi:

N. 77

ORDINANZA 22 GIUGNO 1962

Deposito in cancelleria: 7 luglio 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 177 del 14 luglio 1962.

Pres. AMBROSINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI. Giudici,

ha deliberato In camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge di registro,

approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (modificato dall'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 giugno 1961 dal Tribunale di Venezia, nel procedimento civile instaurato da Faccini Italo, Marchi Giuseppe e Marchi Giovanni contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1961 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile instaurato da Fusillo Vito e Sorelli Libia contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'11 novembre 1961;

3) ordinanza emessa il 5 giugno 1961 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile instaurato da Pace Enrico contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961;

4) ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile instaurato da Lanzara Andrea contro il Ministero delle finanze, Matranga Pietro, Matranga Salvatore e Catania Domenico, iscritta al n. 213 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;

5) ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile instaurato da Augugliaro Giuseppe contro il Ministero delle finanze, Matranga Pietro, Matranga Salvatore, Catania Domenico e Saitta Salvatore, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;

6) ordinanza emessa il 26 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile instaurato da De Seta Vittorio contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 215 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;

7) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile instaurato da Sampietro Carlo contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze del 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962. Ritenuto che le ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti dei rispettivi giudizi e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e, inoltre, comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;

che in questa sede si sono costituiti, tra le parti private, soltanto Pusillo Vito e Sorelli Libia nel giudizio promosso con l'ordinanza sopra menzionata al n. 2, mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto soltanto nei giudizi promossi con le ordinanze sopra menzionate ai nn. 1 e 3;

che, con le menzionate ordinanze, è stata proposta, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge di registro, approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge delegata), e modificata, nell'anzidetto articolo, con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313 (legge delegata), il quale ultimo si limitò a sopprimere l'applicabilità alle pene pecuniarie della regola del solve et repete, enunciata nell'art. 149 a proposito di tutti i "ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse, sopratasse e pene pecuniarie" riguardanti l'imposta di registro; Considerato che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge di registro nell'anzidetto testo, modificato col R.D.L. n. 2313 del 1936, è stata già

decisa da questa Corte, la quale, con sentenza del 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo stesso;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina il rinvio degli atti alle rispettive autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.